


REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI UDINE



# COMUNE DI PREMARIACCO

---

## PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

### VARIANTE n.8

L.R. 5/2007 - D.P.R. 086/2008

---

## RELAZIONE

**ARCH. PIETRO CORDARA**  
*progettazione e consulenze ambientali*

## 1. STATO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Il Comune di Premariacco (UD) è dotato di P.R.G.C. - Piano Regolatore Generale Comunale conforme alla L.R. 19.11.1991 n.52 e s.m.i. approvato con deliberazione Consiliare n.48 del 29.12.2003, entrata in vigore il 24.06.2004, a seguito della pubblicazione dell'apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n.25 del 23.06.2004.

Successivamente sono state apportate al Piano le seguenti variazioni:

- con deliberazione consiliare n. 48 del 28.11.2005 è stata approvata la *Variante n.1* al Piano Regolatore Generale Comunale;
- con deliberazione consiliare n. 43 del 07.08.2006 è stata approvata la *Variante n.2* al Piano Regolatore Generale Comunale;
- con deliberazione consiliare n. 24 del 24.04.2008 è stata approvata la *Variante n.3* al Piano Regolatore Generale Comunale;
- *Variante generale n.4*, di cui è in corso l'iter di approvazione;
- con deliberazione consiliare n.13 del 23.02.2010 è stata approvata la *Variante n.5*;
- con deliberazione consiliare n.14 del 23.02.2010 è stata approvata la *Variante n.6*, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e di un impianto a biomasse nella località Casali Pasc, mapp. 198 - F.6 - zona E6/S;
- con deliberazione consiliare n.58 del 22.09.2010 è stata approvata la *Variante n.7*, concernente la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici nelle zone E5.

## 2. OGGETTO, MOTIVAZIONI E CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

La presente Variante ha come *oggetto* la modifica delle N.T.A. - Norme Tecniche di Attuazione vigenti all'art.43/1 laddove fra gli Interventi ammessi consentono:

" (*omissis*) ...

*11. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solare fotovoltaica e di cogenerazione da fonte biomasse, anche in forma integrata, rispettivamente di potenza non superiore a 70KWp ed a 600 KWe e relative infrastrutture di supporto anche a rete"*

*(omissis)."*

**La Variante propone l'innalzamento della soglia di potenza degli impianti di cogenerazione da 600 KWe a 3 MWt** (NB: la potenza di 600 KWe corrisponde a circa 1,6 MWt). Non viene apportata nessun'altra modifica né di tipo normativo né di tipo azionativo.

La *motivazione* di tale innalzamento della soglia di potenza risiede nella necessità di adeguare lo strumento urbanistico ad un più ampio ventaglio di possibilità d'intervento relativamente a nuove tecnologie nel campo degli impianti di cogenerazione; inoltre, la quantificazione della soglia è stata determinata dal fatto che entro tale limite un impianto può essere realizzato in regime di D.I.A.

In definitiva la presente Variante, non incidendo su alcun indice territoriale o fondiario o rapporti di copertura o perimetrazione o aree, si configura come "**Variante non sostanziale**" ai sensi dell'*art.17 del del D.P.Reg. del 20 marzo 2008 n. 086/2008 "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della Legge Regionale del 23 febbraio 2007 n.5 s.m.i."*, che qui si riporta:

**Art. 17**  
**(Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge)**

**1.** Ai sensi dell'art. 63, comma 5, lett. a) della legge si intendono per varianti non sostanziali quelle che:

- a) rispettano il limite di flessibilità indicato nella relazione al Piano regolatore vigente;
- b) prevedono l'ampliamento delle zone agricole;
- c) prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B, C, D, G, H ed I, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per le zone omogenee D, G, H ed I, ovvero prevedono la modifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B e C, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la capacità insediativa teorica di piano;
- d) hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementino l'indice di edificabilità territoriale e fondiaria ed il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere precedenti;
- e) hanno ad oggetto l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento di quelle esistenti per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici;
- f) hanno ad oggetto la revisione dei vincoli urbanistici e procedurali;
- g) derivano dall'approvazione di Piani comunali di settore, entro i limiti indicati alle lettere precedenti.

### 3. CONFRONTO FRA P.R.G.C. VIGENTE E VARIANTE

In definitiva la Variante modifica le N.T.A. come segue:

<b>P.R.G.C. vigente - N.T.A. - art.43/1</b>
---

" (omissis) ...

11. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solare fotovoltaica e di cogenerazione da fonte biomasse, anche in forma integrata, rispettivamente di potenza non superiore a 70KWp ed a 600 KWe e relative infrastrutture di supporto anche a rete"

(omissis)"

<b>Variante al P.R.G.C. - N.T.A. - art.43/1</b>
---

" (omissis) ...

11. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solare fotovoltaica e di cogenerazione da fonte biomasse, anche in forma integrata, rispettivamente di potenza non superiore a 70KWp ed a 3 MWt e relative infrastrutture di supporto anche a rete"

(omissis)"

### 4. ULTERIORI ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA VARIANTE

#### 4.1 Procedura di V.A.S. - Valutazione Ambientale Strategica

L'assoggettabilità o meno di un Piano o Programma alla procedura di VAS - Valutazione Ambientale Strategica è regolata dal *DLgs n.152/2006 s.m.i. all'articolo 6*: in particolare vengono elencate alcune condizioni che, se soddisfatte, determinano il tipo di procedura (VAS oppure Verifica di assoggettabilità a VAS, c.d. Screening di VAS).

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia occorre inoltre tenere presente la *L.R. 16/2008 art. 4* che precisa alcuni dei contenuti del DLgs. 152/2006 *in riferimento agli strumenti di pianificazione comunale*: nel caso specifico la Variante, dato che è classificabile come "*non sostanziale*", rientra nella casistica secondo cui va effettuata la *Verifica di assoggettabilità (Screening) alla procedura di VAS*.

Il prospetto seguente confronta sinteticamente la normativa statale e quella regionale relativamente alla V.A.S. di strumenti di pianificazione comunale:

## VAS IN FVG PER GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

Confronto fra DLgs 152/2006 s.m.i. e L.R.16/2008 aggiornata alle LR n.13 e LR n.24 del 2009

### DLgs 152/2006 s.m.i. - art.6

### L.R. 16/2008 - corretta da LR 13/09 e LR 24/09 - art.4

(definizioni)

comma 1	<p><i>(oggetto della VAS)</i> La VAS riguarda P/P (<b>piani e programmi</b>) che possano avere significativi impatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sull'ambiente</li> <li>• sul patrimonio culturale</li> </ul> <p><i>(NB: il paesaggio rientra in entrambe le definizioni)</i></p>
------------	---

comma 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>proponente</b>: chi elabora il piano</li> <li>• <b>autorità procedente</b>: il Consiglio Comunale o altro organo cui compete l'adozione e l'approvazione del piano</li> <li>• <b>autorità competente</b>: la Giunta comunale</li> <li>• <b>soggetti competenti</b> in materia ambientale: <i>non sono precisati, quindi vengono individuati dalla Giunta Comunale - Autorità competente (v. art.12 DLgs 152/06)</i></li> </ul>
------------	--

(casistica)

comma 2	a	Vanno a VAS tutti i P/P: le cui conseguenti opere vanno a Screening di VIA o direttamente a VIA;
	b	per i quali si ritiene necessaria una procedura di Valutazione d'Incidenza sui SIC / ZPS
comma 3	I P/P <u>di cui sopra</u> vanno sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VAS (v.art.12) quando:	
	•	interessano <i>piccole aree locali</i>
	•	comportano <i>modifiche minori</i> ai piani stessi
comma 3 bis	Per tutti gli altri P/P l'autorità competente sottopone a verifica quelli che ritiene possano avere impatti significativi sull'ambiente	

	<i>(mancano specificazioni regionali e quindi si applica il DLgs 152)</i>				
↔	<i>NB: per SIC e ZPS la procedura si intende <u>necessaria</u> se la "verifica di significatività" dà esito sfavorevole - v. "Linee guida di carattere tecnico per la redazione degli studi di incidenza", Servizio V.I.A. F.V.G.</i>				
↔	<p>Sono considerate <b>piccole aree a livello locale</b>:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">a</td> <td style="padding: 2px;">(PRGC) <b>aree oggetto di varianti non sostanziali - v. LR 5/2007, art.63, comma5</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b</td> <td style="padding: 2px;">(PAC) i piani particolareggiati, anche se fanno variante ma nei limiti di cui sopra</td> </tr> </table> <p>(per piani che comportano <i>modifiche minori</i> mancano specificazioni regionali e quindi si applica DLgs 152)</p>	a	(PRGC) <b>aree oggetto di varianti non sostanziali - v. LR 5/2007, art.63, comma5</b>	b	(PAC) i piani particolareggiati, anche se fanno variante ma nei limiti di cui sopra
a	(PRGC) <b>aree oggetto di varianti non sostanziali - v. LR 5/2007, art.63, comma5</b>				
b	(PAC) i piani particolareggiati, anche se fanno variante ma nei limiti di cui sopra				
↔	<p>Per i piani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di cui sopra</li> <li>• e per quelli di cui al comma 3 bis dell'art.6 del DLgs 152,</li> </ul> <p><b>la Giunta Comunale effettua la verifica di assoggettabilità e valuta se hanno effetti significativi sull'ambiente.</b> <i>NB: l'obbligo della trasmissione della relazione di verifica ai soggetti competenti non è contemplato.</i></p>				

*elaborazione PC - 31/08/10*

Si allega quindi alla presente Relazione tecnico-illustrativa la "*Verifica di assoggettabilità a V.A.S.*" nei termini in cui è prevista dalla legislazione nazionale e regionale.

## **4.2 Valutazione d'Incidenza ecologica**

In *ambito nazionale*, la Valutazione d'Incidenza - V.I. viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n.120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat".

In Regione F.V.G. la Valutazione d'Incidenza è regolata dalla *Deliberazione della Giunta regionale n.2203 del 21.09.2007 "Nuovi indirizzi applicativi in materia di Valutazione di Incidenza"*, pubblicata sul B.U.R. n.41 dd.10.10.2007.

A livello metodologico il percorso della Valutazione d'Incidenza è delineato dal documento "*Linee guida di carattere tecnico per la redazione degli studi di incidenza*", redatto nel luglio 2006 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio V.I.A. La procedura definita dalle linee guida prevede due livelli:

- *Verifica di significatività dell'incidenza (Livello I - "Screening")*.

Nel caso in cui si rilevi come l'azione o la previsione d'azione non determini effetti, o che gli stessi siano trascurabili, il proponente attesta la mancanza di significatività dell'incidenza e non è necessario procedere ad ulteriori fasi di valutazione.

- *Valutazione di incidenza (Livello II: "valutazione adeguata")*.

Qualora le conclusioni delle analisi condotte al precedente Livello I abbiano dimostrato che esiste la possibilità di una incidenza significativa del Piano/Progetto occorre svolgere analisi e valutazioni con maggiore approfondimento.

Si allega quindi alla presente Relazione anche la "*Verifica di significatività dell'incidenza*" ai sensi delle norme vigenti in materia e delle Linee Guida regionali.